

Corso d'aggiornamento per professionisti antincendi ai sensi del DM 5 agosto 2011

“MISURE SAFETY PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO”

OBIETTIVI: FORNIRE UNA PANORAMICA PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY DA APPLICARE PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E DI PUBBLICO SPETTACOLO A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE

Arch. Massimo Tarabini

Comando V.V.F. di Sondrio

UNIONE ARTIGIANI SONDRIO - Sala SUCETTI

Sondrio - 28 Settembre 2018

14.00 - 19.00

Safety

..... nelle attività, in genere, sussiste sempre, un **RISCHIO INCENDIO** ... cioè la possibilità che si origini una combustione, che, se non contrastata, determina danni.

(art. 13 del DLgs 139/2006)

prevenzione Incendi: la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli **obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente** attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze ...



... insieme delle misure, dei provvedimenti, dell'organizzazione, dei dispositivi, dei mezzi e delle attrezzature adottate

Safety

L'organizzazione di eventi richiede:

1. Pianificazione
2. Progettazione con **numerosi ambiti normativi**
3. Messa in opera

.... in particolare, la **prevenzione incendi**, la **gestione delle emergenze**, aspetti legati alla **sicurezza (safety)**.

... **il panorama legislativo, è molto vario ed articolato**

Leggi, ... Norme tecniche, ... Circolari.



Attività n° 65 dell'elenco Allegato I al D.P.R. n° 151 del 1 agosto 2011

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, **con capienza superiore a 100 persone**, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m².

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

categoria

Fino a 200 persone

Oltre 200 persone

A

B

C

Panoramica normativa (non esaustiva)

Regio decreto 773/1931 (T.U.L.P.S)

(artt. 68, 69 80 ..)

Regio decreto 635/1940

(art. da 141 a 145 ..)

(Regolamento di attuazione)

D.P.R. 28/5/2001 n.311

(Semplificazioni procedure)

D.lgs. 09/2/2012 n. 5

(Semplificazioni)

D.lgs. 08/8/2013 n. 91

(Decreto cultura)

ulteriori modifiche agli articoli 68 e 69 del R.D. n. 773/31;

D.lgs. 25/11/2016 n.222

(Semplificazioni)

modifiche DPR 311/2001

Panoramica normativa (non esaustiva)

Circolare 16 del 1951*

*abrogato con DM 19/08/1996 – NB per le parti di Prevenzione Incendi

DPR 311/2001 - art. 4 Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo

DM 18/03/1986 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi *coordinato con le modifiche e integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005*

DM 19/08/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

.....circolari sino al 28/07/2018

Regio decreto 18 giugno 1931 – T.U.L.P.S.

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

TITOLO II - Articolo 1

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

L'autorità di pubblica sicurezza è **provinciale e locale**. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco.

Regio decreto 18 giugno 1931 – T.U.L.P.S.

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

TITOLO II - Articolo 2

Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'Interno.

Regio decreto 18 giugno 1931 – T.U.L.P.S.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 68

- Senza licenza del Questore **non** si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ... altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
- Per le gare di velocità di autoveicoli e ... aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Regio decreto 18 giugno 1931 – T.U.L.P.S.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI

CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 69 Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è **vietato** dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali,, ovvero dare audizioni all'aperto.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all'art_ 19 della Legge 241/1990 e smi. presentata al SUAP o ufficio analogo

Regio decreto 18 giugno 1931 – T.U.L.P.S.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI,

CAPO I – DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza **non può concedere** la licenza per l'apertura di un teatro o di un **luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Regolamento (Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)

Circolare 52/1982 MI.SA:

“Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, ... intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità ... (art 70, 80 T.U.L.P.S.)

DIFFERENZA TRA "SPETTACOLI" E "TRATTENIMENTI" CONSISTE NEL FATTO CHE:

- spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più **passiva** (cinema, teatro, ecc..)
- trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa **attivamente** (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno" ...*omissis*...

Spettacoli e trattenimenti, presuppongono una confluenza di più persone in un dato luogo

Importante è la confluenza di persone un determinato luogo

Per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (per es., una via, una piazza pubbliche);

Per luogo aperto al pubblico quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (per es., un bar, un cinema, un pubblico esercizio);

Per luogo esposto al pubblico, infine, si intende quello in cui non vi è libero accesso ma che ha una esposizione tale che dall'esterno è possibile vedere e/o ascoltare quanto in esso avviene (es., una finestra aperta sulla via, un terrazzo, in modo che dalla via stessa o da una strada antistante si possa osservare quanto accade all'interno).

Art. 141 (applicazione dell'articolo 80)

Commissioni di vigilanza

- a) esprimere parere sui nuovi progetti, ... e modifiche esistenti;
- b) verificare condizioni di solidità, sicurezza, igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n.3/1998 ... , gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per iscrizione (spettacoli viaggianti, circhi),
- e) controllare con frequenza l'osservanza delle norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità' competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 141* (applicazione dell'art 80) - **Commissioni di vigilanza**

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva **pari o inferiore a 200** persone, ... **l'esame dei progetti**
... **le verifiche e gli accertamenti** , ferme restando le disposizioni sanitarie ...,

Sono sostituite da:

*

Relazione tecnica che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al comma 1), lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, ... per i quali la CPVLLPS o comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a **due anni**.

*** modificato con DPR 311 del 28/05/2001 ... e smi**

Art. 142 bis (applicazione dell'art 80) - **Commissioni di vigilanza**

La CVLLPS * è comunale e le funzioni possono essere svolte ... anche in forma associata.

La commissione comunale è nominata ogni **tre anni** dal Sindaco competente ed è composta:

- 1) Sindaco o suo delegato che la presiede ...;
- 2) Comandante del Corpo di polizia municipale ...
- 3) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico ...;
- 4) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale ...;
- 5) Comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
- 6) Esperto in elettrotecnica.
- 7) possono essere aggregati, uno/più esperti in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
- 8) possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante OO.SS.

* fatto salvo art_142 TULPS

Art. 142 bis (applicazione dell'art 80) - **Commissioni di vigilanza**

... per attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto,

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli atti della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche con proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'art 141, c 1, lett e), il presidente, sentita la commissione, individua i delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico, il comandante dei Vigili del fuoco o, ... in mancanza, ...tecnico del luogo.

Art. 143 (applicazione dell'art 80) - **Commissioni di vigilanza**

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei **regi decreti legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.**

Art. 144 (applicazione dell'art 80) - **Commissioni di vigilanza**


Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.

Art. 145 (applicazione dell'art 80) - **Commissioni di vigilanza**

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).



Panoramica normativa

Regio decreto 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S)

Regio Decreto 635 del 1940 regolamento di attuazione

Circolare 16 del 1951*

(abrogato con DM 19/08/1996 – NB per le parti di PI)

DM 18/03/1986

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi *coordinato con le modifiche e integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005*

DM 19/08/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

DM 18/03/1986


Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi *coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005*



ASSOGGETTABILITA'

oltre 100 spettatori ovvero oltre 200 mq.

DPR n° 151 del 1 agosto 2011




DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

DECRETO MINISTERIALE 6 GIUGNO 2005

Modifiche ed integrazioni al DM 18.03.1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

- Art. 1 - Campo di applicazione 1
- Art. 2 - Definizioni
- Spazio di attività sportiva/Impianto sportivo al chiuso/Strutture pressostatiche
- Art. 3 - Norme di procedura costruzione/modifica impianti sportivi
- Art. 4 - Ubicazione
- Art. 5 - Area di servizio annessa all'impianto
- Art. 6 - Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva
- Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra spettatori e attività sportiva)
- Art. 7 - Settori
- Art. 8 - Sistema di vie di uscita
- Art. 8-bis - Aree di sicurezza e varchi
- Art. 9 - Distribuzione interna



- Art. 10 - Servizi di supporto della zona spettatori
- Art. 11 - Spogliatoi
- Art. 13 - Coperture pressostatiche
- Art. 14 - Piscine
- Art. 15 - Strutture finiture ed arredi
- Art. 16 - Depositi
- Art. 17 - Impianti tecnici
- Art. 19 - Gestione della sicurezza antincendio
- Art. 19-bis - Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali
- Art. 19-ter - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio
- Art. 19-quater - Gestione dell'impianto sportivo
- Art. 20 - **Complessi e impianti > a 100 spettatori o privi di spettatori**
- Art. 21 - Norme transitorie
- Art. 22 - Deroghe
- Art. 23 - Commercializzazione CEE
- Art. 24 - Disposizioni finali

Art. 1 - Campo di applicazione

... impianti sportivi di nuova costruzione ed esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, ..., nei quali si svolgono manifestazioni e/o **attività sportive regolate dal C.O.N.I., e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.**, riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di **spettatori in numero superiore a 100.**

... presenza di **spettatori non superiore a 100** o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui all' **art. 20.**

Art. 2 - Definizioni

Spazio di attività sportiva

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive;

Zona di attività sportiva

Spazio riservato agli spettatori - Zona spettatori

Spazi e servizi di supporto - Spazi e servizi accessori

Impianto sportivo **all'aperto** - **al chiuso**

Complesso sportivo

Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi,


Complesso sportivo multifunzionale

Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica.

Art. 3 - Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi (superiore a 100)

Il Comune sottopone il progetto alla CVLLPS per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui **all'art. 80** del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, **la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.**

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti ... DPR 151/2011



Come deve essere il progetto ?

Art. 3 - Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi (superiore a 100)

1. **una planimetria** rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
2. **piante ai vari livelli** rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
3. **sezioni longitudinali e trasversali** dell'impianto sportivo;
4. documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5. dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
6. **parere sul progetto da parte del C.O.N.I.** ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n.302, e successive modificazioni.
7. **relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al (DPR 151/2011), e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica**

Art. 3 - Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi

La **CPVLLPS** esegue la visita tecnica e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art.80 del TULPS ..., che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Su specifica richiesta della CPVLLPS, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I.

Art. 4 - Ubicazione

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

La separazione tra attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco (dipende dal tipo di attività).

Deve essere consentito intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto ([idem 19/08/1996](#)).

Art. 5 - Area di servizio annessa all'impianto

Tutti gli impianti di capienza **superiore a 2.000** spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso Anche tra 500 e 2000 di **analoghe caratteristiche ma ...**

Art. 6 - Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva

CAPIENZA = somma dei **posti a sedere e dei posti in piedi**;
posti in piedi 35 spettatori ogni 10 mq. di superficie all'uopo destinata;
posti a sedere numero totale sedute con soluzione di continuità, (UNI 9931), oppure sviluppo lineare in metri dei gradoni o panche diviso 0,48.

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati.

.....

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva) [Norme UNI e DM 6/5/2005](#)

Art. 8 - Sistema di vie di uscita - riservata agli spettatori

Larghezza di ogni uscita deve essere **non inferiore a 2 moduli (1,20 m)**;

Larghezza complessiva delle uscite deve essere:

250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'**aperto**

50 (1,20 m ogni 100 persone) per impianti al **chiuso**

Le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

Per gli impianti al **chiuso** e per gli ambienti **interni** degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a **40 m o a 50 m** se in presenza EFC

Gli **spazi calmi** devono essere REI congruenti

17 cm (alzata) e non inferiore a **30 cm** (pedata) max 15 gradini min 3

Art. 8-bis - Aree di sicurezza e varchi [norme UNI e DM 6/5/2005](#)

Art. 12 - Manifestazioni occasionali ->DPR 151 ?

È ammessa l'utilizzazione, anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto

[Circolare n. 09 del 18/06/1997](#)

[Circolare n. 21 del 18/12/1987](#)

Art. 13 - Coperture pressostatiche

L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero **non superiore a 50 persone**;
coperture con materiali di classe di reazione al fuoco non > a 2

Art. 14 - Piscine

**Art. 15 - Strutture finiture ed arredi
resistenza al fuoco secondo DM 16/02/2007 e DM 09/03/2007**

REAZIONE AL FUOCO :

- negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, classe 0 e classe 1 (max 50%)
- in tutti gli altri ambienti classe 1 e classe 2 ...

Poltrone e mobili imbottiticlasse 1 **IM**,

sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe non superiore a 2.

...

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive", all'interno degli impianti sportivi, **sono da considerare attrezzature sportive** e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco;

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva **è necessaria classificazione ai fini reazione al fuoco.**

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. **È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni**

Art. 16 - Depositi

I locali, di **superficie non superiore a 25 m²**, almeno REI 60

Carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m².

La ventilazione naturale > 1/40 della superficie in pianta.

... Minimo un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

I locali, di **superficie superiore a 25 m²** almeno REI 90

La superficie massima lorda di ogni singolo max 1000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani 1° e 2° interrato.

I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

Art. 17 - Impianti tecnici

Impianti elettrici (simile LLPS)

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è **previsto l'uso notturno** e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.



Impianti elettrici

... conformi alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

In particolare :

- non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione degli incendi;
- e) ascensori antincendio.

illuminazione di sicurezza

(5 lux per 1 ora)

Impianti di riscaldamento e condizionamento

(Norme tecniche specifiche)

Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi

Impianti al chiuso, con spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere previsto un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica

Impianto di allarme

Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un sistema di allarme acustico **in grado di avvertire** le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

.....

**Art. 18 -
Impianti tecnici**

DM 18 marzo 1996

Estintori.

Adeguate numero di estintori portatili:

In prossimità degli accessi

In vicinanza di aree a maggior rischio di incendio / pericolo

Impianti idrici antincendio.

Naspi DN 20

Impianti al chiuso superiore a 100 e < di 1000 spettatori

Idranti DN 45.

Superiore a 1000 spettatori e all'aperto superiore a 5000

superiore a 4.000 spettatori e in quelli **all'aperto** con capienza superiore a 10.000 almeno un idrante **DN 70** da utilizzare per il rifornimento

DM 21/12/2012 decreto impianti

Impianti sportivi	DM 18.3.1996	Al chiuso con più di 100 e meno di 1000 spettatori	1	No	Singola
		Al chiuso con oltre 1000 spettatori e fino a 4000	2	No	Singola
		Al chiuso con oltre 4000 spettatori	2	Si (esterna)	Singola superiore
		All'aperto con oltre 5000 spettatori e fino a 10000	2	No	Singola
		All'aperto con oltre 10000 spettatori	2	Si	Singola superiore

- **Art. 18 - Dispositivi di controllo degli spettatori**

- Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.
- Il **Prefetto** ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della **C.V.LL.P.S.** . L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, ...



Art. 19 - Gestione della sicurezza antincendio (DM 6/6/2005)

- Gestore predispone un **piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio** ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza
- Art. 19-bis - Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali
- Art. 19-ter - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio
- Art. 19-quater -Gestione dell'impianto sportivo

Art. 20 - Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività [ex DM 16 febbraio 1982](#):

.... la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

Art. 21 - Norme transitorie

Su specifica richiesta della C.P.V.LL.P.S e comunque ogni 10 anni a far data del certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto rilasciato da tecnico abilitato.

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 **entro due anni** dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.

Art. 22 – Deroghe**Art. 23 – Commercializzazione CE****Art. 24 - Disposizioni finali**

Restano ferme le disposizioni della Legge 9 gennaio 1989, n. 13. relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.



Panoramica normativa

Regio decreto 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S)

(regolamento di attuazione R.D.)

Circolare 16 del 1951*

(abrogato con DM 19/08/1996 – NB per le parti di PI)

DM 18/03/1986 (impianti sportivi)

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005

DM 19/08/1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Art. 1 - Campo di applicazione

- a) teatri;
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;**
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;
- h) circhi;
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti/parchi di divertimento;
- l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Art. 1 - Campo di applicazione

2. Rientrano ... i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla **lettera e)**, con capienza **non superiore a 100 persone**, si applica il **titolo XI**.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;



Capodanno in concerto e con le lanterne cinesi

Le iniziative della città per salutare l'arrivo del 2017

«Siamo pronti per il Capodanno in piazza con giochi rocamboleschi di artisti di strada, lanterne cinesi, il brindisi, la musica. Insomma un Capodanno col botto». Ma senza botti perché l'annuncio dell'Assessore, no ai fuochi d'artificio, «andando incontro alla campagna di sensibilizzazione degli animalisti preferiamo evitare l'impatto dei rumori sugli animali, per questo al posto di botti e fuochi d'artificio **saranno distribuite ai presenti lanterne cinesi ben augurali**».

Un'altra novità dell'iniziativa riguarda la festa che si terrà in piazza ... dove il Consorzio ... ha voluto organizzare per l'ultima notte dell'anno «in uno spazio bello, raccolto che crediamo adatto a una bella serata aperta a tutti»



**REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

TITOLO I - DEFINIZIONI

- AUDITORI E SALE CONVEGNO
- CINEMA-TEATRI: - CINEMATOGRAFI: CIRCHI:
- LOCALI, **LOCALI DI TRATTENIMENTO**, LOCALI MULTIUSO;
- LUOGHI ALL'APERTO:
- SALA, **SALE DA BALLO E DISCOTECHE**;
- SCENA
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo ...
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI
- TEATRI, TEATRI TENDA (locali con copertura a tenda)

STRUTTURA DELLA NORMA

**Caratteristiche
costruttive**

**COMPORAMENTO
AL FUOCO
sezionamenti**

**Misure per
l'evacuazione**

**Impianti di
sicurezza**

**Spazi a rischio
specifico**

**Norme di
esercizio**

2.0 Scelta dell'area

DEVE ESSERE assicurato rispetto distanze di sicurezza esterne da insediamenti circostanti, soggetti a specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi

2.1. *Ubicazione.*

- a) in edifici isolati dagli altri;
- b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
- c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa

2.2. *Accesso all'area.*

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate



2.2. Separazioni - Comunicazioni

I teatri di capienza > a 2000 spettatori devono essere isolati (lettera a), I locali lettera b) e c) almeno **REI 90 senza comunicazioni**

In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purché ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti.

2.2.2 Complessi multisala

... più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e) intrattenimenti , f) discoteche, siano serviti da un unico atrio purché separati ... almeno REI 60, non comunicanti direttamente e con vie di uscita indipendenti;
... capienza max 1000 e non più 500 singole.

2.2.3 Comunicazioni con altre attività

tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini delle vie di uscita.

2.2.4 Abitazioni ed esercizi ammessi entro i locali

E' consentito che l'alloggio del custode, con accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120.

2.3 Resistenza al fuoco

requisiti di resistenza al fuoco di strutture portanti e di separazione, ed il dimensionamento degli spessori e delle protezioni, in funzione del carico di incendio, secondo il DM 16.2.07

ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO	R	REI
fino a 12 m	60	60
superiore a 12 m e fino a 24 m	90	90
superiore a 24 m	120	90

Compartimentazione

2.3 Reazione al fuoco

Per la classificazione di **reazione al fuoco** dei materiali, la norma fa riferimento al DM 26 giugno 1984 e smi ... DM 10.03.2005 e DM 15.03.2005 (differenze materiali e prodotti)

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe **1** in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale), resto classe **0**

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i rivestimenti siano di classe 2 e altri materiali di rivestimento siano **classe 1**;

c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (**tendaggi**, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a **1**

d) le **poltrone ed i mobili imbottiti** devono essere di classe **1 IM**;

e) i sedili non imbottiti di materiali combustibili devono essere classe \leq a 2;

f) i materiali isolanti in vista, con isolante esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non $>$ a 1;


In caso di materiale, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, ammesse classi reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;

g) i materiali di rivestimento devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile intercapedini

3.1 Distribuzione dei posti a sedere

Nei locali, di cui all'art.1, comma 1, lettere **a), b), c), d), g), h)**, i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere in settori con non più di **160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file.**

Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno **1,1 m**, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di **300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.**



Passaggio

non < a 1,2 m

e se **150 persone**

non < **0,90**


H balaustra **1 mt.**

*Prima fila possibile
passaggio min 0,60*

3.2 Distribuzione dei posti in piedi (caso per caso max 35 spettatori ogni 10 mq.)

Lunghezza d'esodo

distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal luogo in cui si trova, **fino ad un luogo sicuro temporaneo o ad un luogo sicuro.**



Caratteristiche locale	Caratteristiche porta		
	Occupanti serviti	Verso di apertura	Dispositivo di apertura
Locale non aperto al pubblico	$9 < n \leq 25$ occupanti	Nel verso dell'esodo	UNI EN 179
	$n > 25$ occupanti		UNI EN 1125
Locale aperto al pubblico	$n < 10$ occupanti		UNI EN 179
	$n \geq 10$ occupanti		UNI EN 1125
Area a rischio specifico	$n > 5$ occupanti		UNI EN 1125
Altri casi	Secondo risultanze dell'analisi del rischio		

Tabella S.4-3: Caratteristiche delle porte lungo le vie d'esodo



4.1 Affollamento

a) art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g),

b) art. 1, comma 1, lettere e) *trattenimento*

c) art. 1, comma 1, lettere f) *discoteche*

n ° posti a sedere e in piedi

0,7 persone / mq al chiuso

1,2 persone / mq al chiuso

4.2 Capacità di deflusso

piano terra

max 50 (1M)

piani compresi tra + o - 7,50

max 37,5 (1M)

piani oltre + o - 7,50

max 33 (1M)

4.3 Sistemi vie di uscita

Larghezza min. (2M) 1,20 mt

Altezza min. 2,00 mt


Alzate ≤ 18 cm, pedate > 30 cm **con appositi dispositivi luminosi.**



4.3 Sistemi di vie d'uscita

Pendenza	12% o 8% diversamente abili
Uscite	Distribuite uniformemente
Pianerottolo di immissione scala	Larghezza min. 1,20
Pavimenti	Non sdruciolevoli

N° USCITE



non inferiori a 3
Sino a 150 persone sono
sufficienti 2 uscite

LUNGHEZZA VIE DI USCITA



non > 50 m, o 70 m se in presenza di impianti EFC asserviti ad impianti di rivelazione incendi.
40 mt per raggiungere scala protetta di piano
15 mt corridoio cieco sino a percorso alternativo

4.4 Porte

Porte poste sulle vie di uscita	Apribili nel senso di esodo
Porte che si aprono sulle scale	Non aprirsi sul gradino
Serramenti	Dispositivo apertura a spinta
Porte non trasparenti	non trasparenti

4.5 Scale

➔ rampe delle scale devono avere non meno di **tre e non più di quindici** gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a **1,2 m**.

30 cm (pedata) e non superiore a **18 cm** (alzata).

scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno **1 m**,

vani scala provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 m²

4.5 Ascensori

DM 15/09/2005

5 Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere gli scenari e gli attrezzi per lo spettacolo del giorno.

Camerini e locali artisti NO comunicazione diretta con la scena

- a) nei teatri **superiori a 1000** spettatori, scena attestato su luoghi scoperti per una frazione non inferiore al 50% del suo perimetro;
- b) nei teatri di **capienza tra 500 e 1000 spettatori** la scena attestato su spazi scoperti per frazione non $< 1/3$ del perimetro.

5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA

5.2.1 Caratteristiche della separazione tra scena e sala

5.2.2 Altezza della scena

5.2.3 Corridoi, scale, porte

5.2.4 Sipario di sicurezza

5.2.5 Sistema EFC

5.2.6 Locali a servizio della scena

5.2.7 Mezzi di estinzione incendi



5.3 SCENA SEPARATA DALLA SALA

L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti.

Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.

[Nota 2015 - DM 19-8-96 titolo VI cabine di proiezione con sistemi digitalizzati](#)

7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

I liquidi infiammabili in contenitori di sicurezza, chiusi in luoghi idonei.

Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare combustibile o infiammabili;

I contenitori di **G.P.L.**, sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.

.....

7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO

Circhi e spettacoli viaggianti almeno un **idrante DN 70**.

parchi di divertimento permanenti

una rete di idranti DN 70 a distanza reciproca non superiore m.60

(impianti nuovi o modifiche sostanziali DM 20/12/2012)



L'area di installazione di **teatri tenda** e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al **punto 7.1**
L'area scenica, disposizioni di cui al punto 5.3.

8.3 DEPOSITI E LABORATORI esterni alla tenda

8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO almeno un idrante DN 70 esterno

8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

I **Progetti** relativi a **teatri tenda e strutture similari**, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti:
distribuzione dei posti e le vie di uscita
documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali,
dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall' esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Si applica DM 19/08/1996

Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative a:

- **esodo del pubblico**
- **statica delle strutture**
- **esecuzione a regola d'arte degli impianti**

L'idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

- **depositi;**

I depositi, ove previsti, ... principalmente ..., devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno **REI 60**.

- **impianti tecnologici;**

- Impianti di produzione del calore, di condizionamento, di ventilazione (norme tecniche specifiche)

- **autorimesse**

- **I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle autorimesse,** nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi

Conformi legge 1 marzo 1968, n. 186

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi:

- **non devono** costituire causa primaria d'incendio/esplosione;
- **non devono** fornire alimento o propagare gli incendi. ;
- **devono** essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- **devono** disporre di apparecchi di manovra in posizioni "protette" e riportare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di **impianti di sicurezza**:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione degli incendi;
- e) ascensori antincendio.

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

- UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;

**MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI
INCENDI****15.2. Estintori.**

estintori portatili in ragione di almeno **uno** per ogni 200 mq di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

In prossimità degli accessi

In vicinanza di aree a maggior rischio

15.3 Impianti idrici antincendio.**Naspi DN 20**

Locali art. 1, c.1, lett. a) e c), capienza **non** > a 150 persone

locali, art. 1, c.1,lett. b), d), e), f), capienza > a 300 persone e non superiore a 600 persone.

Idranti DN 45.

Locali art.1, c. 1, lettere a) e c),

Locali art.1, c.1, lettere b), d), e), f),

con **capienza** > a 150 persone;

con **capienza** > a 600 persone.

15.3 Impianti idrici antincendio.

Naspi DN 20

Locali art. 1, c.1, lett. a) e c), capienza non > a 150 persone
locali, art. 1, c.1,lett. b), d), e), f), capienza > a 300 persone e non superiore a 600 persone.

Idranti DN 45.

Locali art.1, c. 1, lettere a) e c), con **capienza >** a 150 persone;
Locali art.1, c.1, lettere b), d), e), f), con **capienza >** a 600 persone.

.....

15.3.3 Attacchi per il collegamento con le autopompe VV.F.

Devono prevedersi attacchi VV.F di mandata DN 70, nel numero ... minimo di n. 1 al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre tre piani fuori terra e n. 1 negli altri casi, posti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.

15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER)

... deve essere installato un impianto a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m² di legna standard.

... realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.

DM 20/12/2012 decreto impianti (rete idranti)

Locali di pubblico spettacolo (65)	DM 19.8.1996	- Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente con capienza non superiore a 150 persone - Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento discoteche e simili con capienza superiore a 300 persone e fino a 600 persone	1	No	Singola
		- Teatri e cinema-teatri, teatro tenda e strutture similari, installati in modo permanente con capienza superiore a 150 persone	1 (per locali con superficie non superiore a 5000 mq.)	Si (per teatri e cinema teatri, teatri tenda e strutture similari installati in modo permanente con capienza superiore a 1000 persone)	Singola superiore (per teatri superiori a 2000 posti e per restanti locali di superficie superiore a 10.000 mq.)
		- Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento discoteche e simili con capienza superiore a 600 persone	2 (per locali con superficie superiore a 5000 mq. e fino a 10000 mq.)	Si (per cinematografi auditori e sale convegno, locali di trattenimento discoteche e simili con capienza superiore 2000 persone)	
			3 (per locali con superficie superiore a 10.000 mq.)		
		Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti	No	No Si (per i parchi divertimento)	----- Singola
		Teatri tenda e strutture similari installati in modo permanente	-----	No (prevedere solo installazione di un idrante con attacchi DN 70)	-----

SPRINKLER

DM 19.8.1996

Ambienti e casi indicati nel DM 19.8-1996

- (esempio:
Locali deposito e laboratorio con carico incendio > 30 kg/mq;
Locali esposizione e vendita con sup > 10 mq;
Locali con carico incendio > 50 kg/mq;
Scene con palcoscenico di sup > 150 mq.)

Secondo norma UNI EN 12845

Singola

Singola superiore
(per teatri oltre 2000 posti o area complessiva superiore a 10000 mq.)

Locali di pubblico spettacolo (65)

15.3.4 Impianto idrico esterno

Locali, di cui all'art. 1, c.1, lettera a), di **capienza superiore a 1000 spettatori**, e di tutti gli altri locali elencati all'art. 1, c. 1, di **capienza superiore a 2000 spettatori**, almeno un **idrante DN 70**, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei VVF di portata 460 l/min per 60 minuti, e pressione non < 3 bar.

15.3.5 Alimentazione normale

Da acquedotto o riserva idrica capace di assicurare un'autonomia di funzionamento dell'impianto, per almeno 60 minuti. ...

15.3.6 Alimentazione ad alta affidabilità

Per i teatri di capienza > 2000 spettatori, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. collegata alla rete antincendio con due gruppi di pompaggio. ... indipendenti e automatici.

15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER)

... deve essere installato un impianto a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m² di legna standard.

Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, **deve essere** installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto legislativo TU 81/2008

In particolare **sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso**, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ...

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza

- a) i sistemi di vie di uscita ..
- b) funzionalità del sistema di vie di uscita ...
- c) efficienza gli impianti elettrici ...
- d) efficienza i dispositivi di sicurezza ...
- e) divieti ...
- f) facile ispezionabilità depositi, laboratori ecc. ...

18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO

18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

TITOLO XIX
ADEGUAMENTO DEI
LOCALI ESISTENTI

DM 19 agosto 1996

... entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ...

- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore della presente decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto legislativo (TU 81/2008)





RICOMINCIAMO DA: D.lgs. 25/11/2016 n° 222 c.d. decreto scia2

Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

- 1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: *«L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui [all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.](#)»*;
 - **b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;**
 - **c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».**
- 2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata [tabella A](#) preveda un regime di SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.




D.lgs. 25/11/2016 n° 222 c.d. decreto scia2

Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione

- 1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, **possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.**

Circolari in materia di Safety e Security

03/06/2017 - finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid



**in piazza a Torino
c'erano
40mila persone.**

PANICO

Non si capisce ancora bene come sia andata. Forse qualcuno ha fatto scoppiare un petardo, altri testimoni raccontano che qualcuno ha urlato "bomba", e la massa ha cominciato a correre verso le vie d'uscita. Ci sono versioni diverse ... ma

...la realtà racconta che vi è stato

PANICO

Si contano circa 1.400 feriti nei poli ospedalieri di Torino. La maggior parte sono codici verdi ricoverati per lo spavento o per le ferite. Otto persone sono in codice rosso, una ragazza è intubata per un trauma toracico provocato dallo schiacciamento. Il più grave è un bimbo di 7 anni, anche lui intubato. Un donna deceduta.

Estratto da il Corriere di Torino (scaricato da internet)

Quindici indagati

Tra la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio quattro indagati hanno deciso di presentarsi davanti ai magistrati per un nuovo interrogatorio o per depositare una memoria difensiva:

l'ex questore di Torino

il dirigente dei vigili urbani

il viceprefetto (che presiedeva CPVLLPS)

il presidente di «Turismo Torino»

gli altri hanno scelto il silenzio.

la tesi sostenuta dai pubblici ministeri, non cambia e nei confronti dei 15 indagati, viene contestato che: «in cooperazione colposa» tra loro, «avevano cagionato la morte per arresto cardiaco di E.P., nonché lesioni personali anche gravi e gravissime» ad altri 1.526 tifosi che la sera del 3 giugno 2017 assistevano dal maxischermo alla finale di Champions League.

Circolari in materia di Safety e Security

1. **07.06.2017** Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza contenente misure da adottare nella gestione delle Pubbliche manifestazioni riguardanti gli aspetti di safety e security
2. **19.06.2017** Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco ad oggetto: manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety
3. **__ .07.2017** Prefetture: Indicazioni su quanto impartito dalle varie note;
4. **20.07.2017** Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco ad oggetto: manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative;
5. **28.07.2017** Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro ad oggetto: modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
6. **__ .08.2017** Ministero dell'Interno - Protocolli Comando Carabinieri; Protocolli Aziende Sanitarie Locali.
7.



MODULARIO
INTERNO-5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

2018-07-18 Circolare Safety Security

Circolari in materia di Safety

Torino 3 giugno 2017 <-----> Roma, 18 luglio 2018

MOD. 5 G



Ministero dell'Interno

MOD. 5
INTERNO-5

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Servizi di Prefettura
AOSTA

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, **di una rivisitazione** e di una ***reductio ad unum*** delle precedenti linee di indirizzo.

SCOPO

- 1. consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti.**
- 2. Nel rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.**



 sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, tra le competenti articolazioni dipartimentali

 sono state superate talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale.



Nuove indicazioni - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "**approccio flessibile**" **alla gestione del rischio**, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

PUBBLICHE MANIFESTAZIONI


SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO,



L'iniziativa spetta all'organizzatore

che invierà **al Comune**, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, con l'indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare.

**Art. 80 del R.D.
n° 773/1931**



**Altre
ipotesi**

a) CVLLPS 

b) 

Art. 80 del R.D. n° 773/1931

a) CVLLPS



... il Comune, ai fini del rilascio dell'**autorizzazione**, secondo art. 80, **acquisirà il parere** della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Altre ipotesi

b)



... il Comune **potrà rilasciare** direttamente l'autorizzazione, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora **nella fase istruttoria** si rilevano profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità, ... **il Sindaco, o il Presidente della Commissione** di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

(PREFETTI)

.. acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza

sottopongono l'argomento

all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, **allargato al Comandante dei Vigili del fuoco.**

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti:

- i dispositivi di *security*,
- valutati quelli di ***safety***,

eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza

Il Comitato potrà riferirsi alle *“Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”* - che sostituisce le Linee guida” del 28 luglio 2017

Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Art_18 DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI (I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore)

ART_25 DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI (Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore).

... per **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** R.D. 773/1931, il Questore, ..., interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Il Comitato, integrato dal Comandante dei VVF, **potrà valutare, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety** ritenute necessarie all'integrazione del dispositivo di sicurezza

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In relazione all'esigenza di promuovere un'immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

Roma, 18 luglio 2018

F.to IL CAPO DI GABINETTO
(Prefetto Matteo Piantedosi)

NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

... deve essere definita una capienza massima, affollamento massima pari a **2 persone/m²**.

L'affollamento sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, (**capacità di deflusso di 250 persone/modulo**).

Il numero di varchi di allontanamento **non** dovrà essere **inferiore a tre**, e collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo **non dovrà essere inferiore a 2.40 m**.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.


5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

< **10.000** persone non è richiesta, **ai fini di safety**, la suddivisione in settori.

> **10.000** persone e fino a 20.000 persone, separazione in almeno due settori.

soluzione applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.



7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

da parte dell'Organizzatore dell'evento

PIANO DI EMERGENZA

1. azioni da mettere in atto in caso d'emergenza (top event);
2. procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
3. designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
4. disposizioni per richiedere e supportare l'intervento dei Soccorritori
5. sistemi disponibili per la comunicazione (pubblico e soccorso);
6. specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

Classificazione per livelli nell'ambito dei scenari incidentali.

Possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del P.E. (idem POS aereo).

Si dovrà prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

da parte dell'Organizzatore dell'evento

PIANO DI EMERGENZA

sistema di diffusione sonora con caratteristiche:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione dell'area della manifestazione.

centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, le comunicazioni tra Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione. Segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. (rif. TU 81/2008).

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- **lotta all'incendio.**

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni P.C. riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ecc.
2. Addetti antincendio e alla gestione dell'emergenza, formati con **corsi di livello C** (DM 10 marzo 1998) e abilitati ai sensi dell'art. 3 L.609/96.

Operatori di sicurezza minimo una **unità ogni 250 persone presenti, ogni venti** operatori dovrà essere previsto almeno **un coordinatore.**

Addetti antincendio e alla gestione delle emergenze ..., individuato sulla base della **V.R.** di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per manifestazioni con un'alta affluenza -> art.. 19 del D.lgs. 139/2006 s.m.i. -> il servizio di vigilanza VVF -> (DM 261/1996).

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto-negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.

Rispetto di una distanza di sicurezza non $<$ a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL

Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte Di-Co;

Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri della **FSE**.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.



La **gestione della sicurezza antincendio** è un processo che si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività.

La **corretta progettazione iniziale** dell'attività **consente la successiva appropriata gestione della sicurezza antincendio.**

Modalità di progettazione della gestione della sicurezza



1. Il progettista acquisisce dal responsabile dell'attività informazioni sulle condizioni d'esercizio dell'attività (es. numero e tipologia occupanti, attività svolte, processi produttivi, quantità e tipologie di materiali stoccati, ...).

2. Il progettista definisce la soluzione progettuale che, in virtù della strategia antincendio e delle relative misure antincendio adottate, consenta l'esercizio in sicurezza dell'attività secondo le finalità della stessa e gli obiettivi di sicurezza antincendio.

3. Il processo progettuale deve essere esplicitato nella relazione tecnica.

Tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio devono essere elencate in relazione tecnica.

<p>Struttura organizzativa minima</p>	<p align="center">Esempio di Gestione della sicurezza antincendio Compiti e funzioni (UTILI RIFERIMENTI)</p>	
<p>Resp. attività</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. organizza la GSA 2. garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature 3. predispone un registro dei controlli, 4. predispone nota informativa e cartellonistica divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione emergenza, nonché azioni da compiere per l'utilizzo delle attrezzature antincendio e per garantire l'esodo; 5. verifica dell'osservanza di divieti, delle limitazioni 6. piano di mantenimento del livello di sicurezza antincendio; 7. eventualmente predispone centro di gestione dell'emergenza 	
<p>GSA in esercizio</p>	<p>S.5.6.1 PREVENZIONE INCENDI</p> <ol style="list-style-type: none"> i. pulizia dei luoghi ed ordine ii. vie d'esodo sgombre iii. corretta chiusura e porte tagliafuoco iv. riduzione inneschi e carico incendio; v. contrasto incendi dolosi, verific. accessi vi. gestione dei lavori di manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ S.5.6.2 Registro dei controlli* ❖ S.5.6.3 Piano mantenimento liv. sicurezza AI ❖ S.5.6.4 Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio ❖ S.5.6.5 Preparazione all'emergenza ❖ S.5.6.6 Preparazione all'emergenza in attività con promiscuità strutturale, impiantistica, delle vie d'esodo ❖ S.5.6.7 Centro gestione emergenze ❖ S.5.6. 8 Revisione periodica
<p>GSA in emergenza</p>	<p>attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti</p>	

I requisiti principali

- Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)
- Palchi ed aree di spettacolo (montaggio, gestione ecc.)
- Gli impianti (riscaldamento, cucine, impianti elettrici)
- Affollamento e gestione
- Sicurezza, ordine pubblico, impatto sul territorio (viabilità, parcheggi ecc.)
- Emissioni sonore ed in atmosfera
- Gestione sicurezza ed emergenza

Le normative

D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

- Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)
- Norme UNI – CIG
- Istruzioni del fabbricante, fascicolo tecnico, omologazioni
- NTC
- Regolamenti comunali e locali

Dichiarazioni e certificazioni

- SCIA ex DPR 151/11*
- Verbale parere/verifica della CPVLS – CCVLPS*
- Dichiarazione conformità DM 37/98*
- Certificazioni e dichiarazioni VF*
- Certificazioni ed asseverazioni di tecnici*

- Dichiarazione professionista per affollamento fino a 200 unità*
- SCIA per attività affollamento fino a 200 unità a tempo limitato*

**ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE
PUÒ ESSERE RITENUTA UTILE AI FINI
ANTINCENDIO**

Casi studio